

Esprinet S.p.A.

Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Milano, Monza e Brianza, Lodi n. 05091320159

Codice Fiscale n. 05091320159 P.Iva IT 02999990969

Rea MB - 1158694

Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2018

in unica convocazione

* * *

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di delibera di cui al punto 2) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018/2020.

2.1 Determinazione del numero dei componenti.

2.2 Nomina degli Amministratori.

2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4 Determinazione del relativo compenso.

* * *

Signori Azionisti,

in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 viene a scadere, per decorso triennio, il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2015.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – previa la determinazione del numero dei componenti – la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, che ai sensi dell'art. 2383,

comma II c.c., resterà in carica sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, nonché la nomina del Presidente.

Ricordiamo che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea e composto da un numero di membri variabile e comunque non inferiore a n. 7 (sette) e non superiore a n. 13 (tredici). L'Assemblea stabilisce entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio.

In proposito si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015 aveva determinato in 12 (dodici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, numero rimasto ad oggi immutato, e che il Comitato Nomine e Remunerazioni ha ritenuto che tale dimensione dell'Organo Amministrativo è adeguata al corretto funzionamento dello stesso.

In merito alle figure professionali che debbono comporre il Consiglio, si rammenta che in data 21 marzo 2018, ai sensi dell'art. 123-*bis*, comma 2, lett. d-*bis*), del TUF, il Consiglio di Amministrazione ha adottato, su proposta del Comitato Nomine e Remunerazioni, una politica in materia di diversità in relazione alla composizione, *inter alia*, dell'organo amministrativo relativamente ad aspetti quali l'età, la composizione di genere e il percorso formativo e professionale.

Per quanto attiene il numero massimo di incarichi, sempre su conforme raccomandazione del Comitato Nomine e Remunerazioni, il Consiglio:

- a) per quanto riguarda gli Amministratori non esecutivi ritiene di indicare in n. 4 (quattro) il numero massimo di incarichi che possono ricoprire nelle società con azioni quotate in Borsa, mentre per le altre

tipologie d'incarico non ritiene d'individuare un limite specifico, lasciando invece alla verifica del singolo amministratore la possibilità di esercitare il mandato;

- b) per quanto riguarda invece gli Amministratori Esecutivi evidenzia che i parametri potrebbero essere differenti da quelli sopra individuati, anche in considerazione della tipologia di *business* della società all'interno della quale viene ricoperta la carica.

Sempre conformemente ad indicazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni, si ritiene che non esistano particolari esigenze organizzative per le quali sia necessario derogare alle previsioni dell'art. 2390 c.c.; all'atto dell'accettazione della nomina, ciascun Amministratore deve informare il Consiglio di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

Ricordiamo inoltre che le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali si prendono con voto palese, con le maggioranze di legge e Statuto e con il voto di lista.

Le modalità di deliberazione per le elezioni del Consiglio di Amministrazione sono previste dall'articolo 13 dello Statuto Sociale che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro possa essere eletto dalla minoranza ed il rispetto delle quote di genere.

Si trascrive fedelmente qui di seguito, per comodità di consultazione, la parte del testo del suddetto art. 13 dello Statuto che stabilisce le modalità di elezione:

I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste di candidati, elencati in ordine progressivo, presentate dal Consiglio di Amministrazione o dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il quarantesimo del capitale sociale o la appropriata diversa quota minima di partecipazione al capitale sociale prevista dalla normativa vigente e che comunque soddisfino le altre prescrizioni eventualmente stabilite da essa.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede della società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in unica convocazione ovvero in prima convocazione, fatti salvi eventuali minori termini previsti dalla normativa vigente. La lista del Consiglio di Amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso la sede della Società entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e fatta oggetto delle formalità pubblicitarie previste dalla normativa vigente.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e di possesso degli eventuali requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare entro il termine previsto dalla disciplina applicabile per la pubblicazione delle liste da parte della Società copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati.

Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ai fini del presente articolo il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti non aventi forma societaria, nei casi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 58/1998.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Ciascun avente diritto può votare per una sola lista.

Uno dei membri del Consiglio (che deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità determinati ai sensi dell'articolo 148 commi III e IV del T.U.F.) è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Peraltro ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione di lista.

Tutti gli altri membri del Consiglio sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati in tale lista e di essi almeno due (salvo il maggior numero eventualmente previsto dalla normativa vigente alla data di presentazione delle liste) devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per gli amministratori di società quotate in Borsa.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. Qualora infine detta procedura non assicuri la presenza del numero necessario di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto

presenti in assemblea, e sono eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza dei voti, escludendo dal computo gli astenuti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo sino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea fermo l'obbligo di nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e fermo restando il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina di volta in volta vigente.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione, ulteriori a quelli eletti sulla base delle eventuali liste presentate e fino al numero dei consiglieri determinato dall'Assemblea, vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, in modo da assicurare comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Si comunica pertanto – rinviando comunque alla sopra trascritta disposizione statutaria per quanto qui di seguito non specificato – che:

- a) le liste contenenti i nominativi dei candidati, elencati in ordine progressivo, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20 ovvero mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo esprinet@legalmail.it, almeno venticinque giorni (trenta se presentata dal Consiglio di Amministrazione) prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione;
- b) le liste dovranno essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il 2,5% del capitale sociale.

Sempre ai sensi del citato art. 13 dello Statuto Sociale, gli azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista, devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- (i) le dichiarazioni di accettazione della candidatura;
- (ii) le dichiarazioni con cui ciascun candidato, sotto la propria responsabilità, attesta l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; e
- (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale dichiarazione di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti previsti.

I candidati possono presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare - anche successivamente al deposito della lista stessa purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in unica convocazione - copia delle specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati comprovante, con riferimento alla data del deposito presso la Società della lista, la titolarità del numero minimo di azioni necessario alla presentazione stessa.

Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge per Amministratori di società quotate in Borsa e, più precisamente, i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la *Corporate Governance* nel luglio 2015, nonché

dal combinato disposto dell'articolo 147-, *ter* comma 4 e dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98.

Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo a un Amministratore non ne determina la decadenza qualora i requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la vigente normativa, deve essere in possesso di tale requisito.

Il citato articolo 147-*ter*, comma 4, del D.Lgs. 58/98 prevede un numero minimo di Amministratori Indipendenti stabilito in due componenti se il Consiglio di amministrazione è composto da più di sette componenti; a tal proposito il Consiglio segnala l'opportunità di designare un numero di Consiglieri Indipendenti in misura non inferiore a tre unità.

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie, compresa quella relativa alle quote di genere, saranno considerate come non presentate. Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.

I soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Il Consiglio propone all'Assemblea di assegnare ad ogni singolo amministratore un compenso fisso lordo per la carica pari ad un importo annuo massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00), salvo che per il Presidente

del Consiglio di Amministrazione a cui il Consiglio propone di assegnare un compenso fisso lordo annuo per la carica pari ad un importo massimo di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), per un importo complessivo annuo lordo per la totalità degli amministratori pari ad un massimo di euro 480.000,00 (quattrocentoottantamila/00), fermo restando che la remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Si segnala infine che, tenuto conto del disposto dell'art. 2383, comma 2, c.c., gli Amministratori in carica per il periodo intercorrente tra il 01.01.2018 e la data in cui verrà effettivamente tenuta l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2017 riceveranno nel frattempo un compenso provvisorio pari al valore pro-quota annuo della sola remunerazione fissa prevista per l'anno 2017; in sede assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 ed in occasione della specifica determinazione degli emolumenti totali da attribuire al Consiglio per il triennio 2018, 2019 e 2020 (salvo naturalmente il caso di nomina per ridotto periodo), si dovrà provvedere a confermare il compenso provvisorio oltre a disporre le eventuali integrazioni a fronte di compensi variabili riconosciuti per il periodo in riferimento.

* * *

Vimercate, 21 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Monti